

## Full Rest Italia, Onama, Accordo integrazione cessione ramo d'azienda 13/12/2002

### Verbale di accordo

Oggi 13 dicembre 2002 in Roma si sono incontrati:

Full Rest Italia srl. rappresentata dai Sigg. Babila Folco Bruni e Alessandro Peri

Onama S.p.A. rappresentata dai Sigg. Giovanni Gamna e Ivano Palladino

Filcams CGIL nella persona di Carmelo Caravella

Fisascat CISL nella persona di Giovanni Pirulli

Uiltucts UIL nella persona di Emilio Fagnoli

premessso che

a- la SocietFull Rest Italia srl con lettera del 20 novembre 2002 ha attivato una procedura ex legge 223/91.

b- la Societcon lettera del 30 ottobre 2002 ha altresavviato la comunicazione ex articolo 47

legge 428/ 90 enunciando l'intenzione di cedere un ramo d'azienda ad altra Societe che le parti si sono ripetutamente incontrate sia a livello locale sia a livello nazionale ai fini dell'espletamento delle procedure di cui alle leggi sopra indicate ed hanno eseguito completamente ed esaurito i relativi adempimenti anche attraverso la stipulazione di appositi accordi sindacali.

c- le parti hanno perritenuto opportuno un nuovo incontro nazionale onde meglio perfezionare la fase di informazione ex legge 428/90 e comunque ritenendo lo stesso complessivo ancorché la procedura sia da intendersi giespletata.

Tutto cipremesso tra le parti si concorda quanto segue :

Le parti si incontrano al fine di integrare laccordo sottoscritto il 03.12.2002 come segue:

1- in ogni caso di riallocazione dei lavoratori presso altre aziende, la societinteressata rilasceral lavoratore una lettera di impegnativa allassunzione contenente la garanzia che la riallocazione avverrconservando all'interessato il trattamento economico, l'inquadramento giin essere nella societdi provenienza oltre che a indicare la sede di lavoro e lesclusione del periodo di prova. Gli importi relativi ad eventuali scatti di anzianit maturati verranno corrisposti nella voce di superminimo non assorbibile. Le parti concordano di attribuire alle persone interessate ai fini e per gli effetti di quanto stabilito dagli Artt. 326 e segg del vigente CCNL di settore, un anzianitconvenzionale pari a tre mesi.

2- Ad integrazione del punto n. 3 dellaccordo del 03.12.2002 , le parti riconoscono che comunque le figure di cui al punto 4 lettera A di tale accordo individuate secondo i criteri tecnico produttivi ed organizzativi, risultano non selezionabili e pertanto integrano quanto previsto allArt. 5 L. 223/91.

Con il presente accordo le parti si danno atto di attribuire al presente accordo sia la valenza di esaurimento delle procedure sindacali sia di attribuzione della corretta rilevanza all'operazione che ha interessato pi realt ed ha trovato, negli accordi, le pi idonee soluzioni e le migliori modalitdi gestione delle problematiche relative.

Letto , confermato e sottoscritto.

Per Full Rest Italia srl per la Filcams CGIL

Per Onama S.p.A. per la Fisascat CISL

per la Uiltucs UIL